



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO III

Roma, 24 LUG. 2007

Prot. Nr. 0088534
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Ai REVISORI DEI CONTI
in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
presso gli Ambiti Territoriali
Scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: Liquidazione compenso - operazioni di conguaglio fiscale.

Com'è noto l'art. 57 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 ha affidato ad un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.

Il comma 616 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha, invece, attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tale compito a due revisori dei conti rendendo così necessario l'emanazione del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2007 con il quale è stato rideterminato in € 1.810,00 il compenso spettante a ciascun revisore dei conti degli Ambiti Territoriali Scolastici.

Pertanto, al fine di una corretta liquidazione dei compensi e del trattamento economico di missione si forniscono alcuni chiarimenti.

Per quanto attiene agli aspetti fiscali e previdenziali nel ribadire il contenuto della circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica n. 92 del 4 dicembre 2003 si fa presente che le scuole, in quanto sostituti d'imposta, sono obbligate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad operare le ritenute alla fonte ed a rilasciare al percipiente la relativa certificazione.

Relativamente, poi, al trattamento economico di missione si evidenzia che l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), commi 213, 215 e 216, ha soppresso

l'indennità di trasferta per missioni, nonché l'indennità supplementare (10% sui biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% sui viaggi aerei) spettante al personale inviato in missione.

Pertanto, ai revisori dei conti deve essere riconosciuto, se spettante, unicamente il rimborso delle spese sostenute nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni per i dirigenti di 1^a fascia del comparto dell'area 1.

Con l'occasione si segnala, infine, che il compenso ai revisori dei conti, determinato con il citato decreto interministeriale, non è soggetto alla riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 58, della legge 266/2005. Infatti, tale norma stabilisce che le somme riguardanti, tra l'altro, i compensi agli organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni *"sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005"* e, quindi, si ritiene che tale decurtazione non sia applicabile al compenso fissato con il richiamato decreto interministeriale trattandosi di un nuovo organo previsto, successivamente alla predetta data, dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Couto